

***Disabilità e acquisto della cittadinanza. Prime notazioni a margine della sent. n. 258 del 2017 della Corte costituzionale***

di **Alberto Randazzo** – *Ricercatore t.d. di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Messina*

**ABSTRACT:** The present paper comments the judgment 258/2017, in which the Constitutional Court declared unconstitutional the provision that made the duty to swear on oath of loyalty to the Republic a mandatory condition of acquiring the Italian citizenship. The reason for the ruling was that this provision did not exempt the case of individuals who are unable to take the oath because of their disability. This judgment testifies to the ‘human’ feature of Italian law, which can therefore show empathy with specific situations. Interestingly, the Constitutional Court emphasises all the ‘inclusive’ of the Constitution, which ensures specific protection to weak individuals, such as people with disability, in line with the personalist principle.

**SOMMARIO:** 1. *Osservazioni introduttive.* – 2. *Il caso: dall’ordinanza di rimessione alla sentenza della Corte.* – 3. *Talune precisazioni in merito al giuramento e al dovere di fedeltà alla Repubblica.* – 4. *(Segue) Dalla teoria alla pratica.* – 5. *Prime notazioni sul dovere di accoglienza.* – 6. *Riflessioni conclusive.*

**1. Osservazioni introduttive**

La sent. n. 258 del 2017 della Corte costituzionale<sup>1</sup> è una di quelle pronunce, invero non rare, che contribuiscono a mettere in risalto il “volto umano” del nostro ordinamento e, in particolare, quel ruolo di garanzia dei diritti fondamentali che costituisce la funzione, verrebbe da dire, più “nobile” della Consulta, nella piena epifania della sua anima giurisdizionale. La decisione in discorso, infatti, che tecnicamente è un’additiva di regola, è chiara manifestazione di quella capacità

---

<sup>1</sup> Su cui v. S. ROSSI, *Incapacitazione e acquisto della cittadinanza. Nota a prima lettura a Corte cost. n. 258/2017*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 10 dicembre 2017; ID., *Status civitatis e irregolarità della vita: la sent. n. 258/2017 della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2018, 471 ss.; R. CALVIGIONI, *L’illegittimità costituzionale del giuramento per la cittadinanza dello straniero incapace (Nota a C. cost. 7 dicembre 2017, n. 258)*, in *Fam. e dir.*, 3/2018, 233 ss.; C. DOMENICALI, *La “doppia inclusione” dello straniero disabile (a margine di Corte cost. n. 258 del 2017)*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 27 marzo 2018; ID., *L’ingiustizia della legge: incapacità e cittadinanza nella sent. n. 258/2017 della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2018, 474 ss.; P. ADDIS, *Disabilità e giuramento per l’acquisizione della cittadinanza (osservazioni a Corte cost., sent. 258/2017)*, in *Consulta OnLine*, II/2018, 23 luglio 2018, 435 ss.

del giudice delle leggi, che dal '56 ad oggi ha molte volte mostrato di possedere, di consentire ai valori costituzionali di vivere nell'esperienza, dando quindi alla Carta la possibilità di inverarsi nella società al massimo delle sue potenzialità di tutela dei diritti. In particolare, una pronuncia di accoglimento è come se liberasse l'ordinamento da quei lacci che lo imbrigliano ponendosi quali ostacoli ad una piena attuazione della Costituzione, a motivo della difformità rispetto a quest'ultima di un certo dettato normativo. Quando, come nel caso in questione, i destinatari della norma dichiarata illegittima sono soggetti c.d. "deboli" (o "indeboliti", come qualcuno ha preferito chiamarli)<sup>2</sup>, appare particolarmente esaltato quel compito – di cui si è ora detto – che ha la giurisprudenza della Corte di ristabilire l'ordine costituzionale violato, attraverso la compiuta applicazione dei principi fondamentali e, nello specifico, della coppia libertà-uguaglianza che dà il senso all'intera Carta<sup>3</sup>.

La sent. n. 258 è particolarmente degna di nota perché mette insieme due temi che, per profili diversi, appaiono carichi di problematicità e meritevoli di specifica attenzione; si fa riferimento all'acquisto della cittadinanza e alla tutela delle persone disabili<sup>4</sup>. Per riprendere quanto si stava dicendo poco sopra, si può da subito osservare che la decisione è stata mirabilmente in grado di "sprigionare" la dirompente forza inclusiva della nostra Costituzione, tipica di quest'ultima per il suo essere a servizio della persona umana in quanto frutto della ferma opposizione al regime autoritario fascista.

## **2. Il caso: dall'ordinanza di rimessione alla sentenza della Corte**

S.K. è una ragazza di origine indiana, nata nel 1990, residente nel nostro Paese ed affetta da "epilessia parziale con secondaria generalizzazione" e da "ritardo mentale grave in pachigiria focale". A causa della sua patologia, non è in grado di effettuare il giuramento richiesto dall'art. 10 della legge n. 91 del 1992 ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana; a norma della previsione adesso richiamata, infatti, "il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato"<sup>5</sup>. Si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica, reso su proposta del Ministro dell'Interno e sentito il Consiglio di Stato (v. art. 9 della legge n. 91); per poter produrre effetti esso deve essere trascritto dall'ufficiale di stato civile negli appositi registri (v. art. 23, II comma, della legge n. 91). Nel caso

<sup>2</sup> P. CENDON, *I diritti delle persone deboli*, anche in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), 22 ottobre 1998, 2116, richiamato da P. ADDIS, *Disabilità e giuramento*, cit., 440.

<sup>3</sup> Per tutti, v. G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari, 2009.

<sup>4</sup> Non ci si meraviglierà se si usa questo lemma, che è quello utilizzato da tempo sul piano normativo e giurisprudenziale e che – lungi dal volere toccare la sensibilità di qualcuno – vuole mettere in evidenza la condizione di normalità in cui si trovano i soggetti in questione; a quest'ultimo proposito, infatti, discorrere di "diversamente abili", sebbene possa apparire "politicalmente corretto", rischia di essere discriminatorio. Tutti sanno che coloro che hanno una qualche forma di disabilità possiedono pure delle abilità; peraltro, come ha significativamente affermato al Festival di Sanremo qualche anno addietro il pianista Ezio Bosso, essi non sono altro che soggetti "con una disabilità evidente, in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono".

<sup>5</sup> Invero, prima dell'entrata in vigore della legge, non mancava chi aveva dubitato della legittimità costituzionale del "giuramento dei cittadini naturalizzati" [v. P.F. GROSSI, (voce) *Giuramento (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano 1970, 151].

in questione, l'amministratore di sostegno della ragazza, nonché padre della stessa, aveva richiesto al giudice tutelare la suddetta trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza (datato 20 luglio 2016) "in assenza del prescritto giuramento" (come si legge nell'ordinanza di rimessione del 6 dicembre 2016)<sup>6</sup>. Secondo quanto risulta dall'atto di promovimento dinanzi alla Corte costituzionale, S.K. è stata ascoltata in udienza al fine di verificare l'idoneità a giurare ed "è apparsa completamente disorientata nel tempo e nello spazio"<sup>7</sup>; a ciò si aggiunga che il padre ha affermato che la ragazza "non sa leggere, né scrivere". Come ricorda l'ordinanza, volendo completare il quadro normativo che viene in rilievo, il giuramento deve essere effettuato entro sei mesi dalla notifica del decreto all'intestatario dell'atto (ossia a colui al quale l'acquisto della cittadinanza si riferisce), come prescrive l'art. 7, II comma, del d.P.R. n. 572 del 1993; inoltre, la trascrizione non può essere effettuata da parte del suddetto ufficiale di stato civile in assenza del giuramento (v. art. 25, I comma, del d.P.R. n. 396 del 2000)<sup>8</sup>.

Come rilevato dal Tribunale di Modena, che in tale circostanza è il giudice *a quo*, il giuramento appare "momento" indispensabile per l'acquisto della cittadinanza e la questione non è di poco rilievo, essendo necessario "verificare, a fronte di persona che, a causa dell'infermità mentale che l'affligge, non sia in grado di prestare il prescritto giuramento, in che modo l'ordinamento debba reagire". Infatti, "il giuramento, supponendo un impegno morale ed una partecipazione consapevole alla nuova collettività statale da parte del giurante", non può che "implic[are] una sua adesione consapevole e cosciente al rispetto dei doveri ed all'esercizio dei diritti che [...] si assumono". Da quanto adesso detto si deduce che, nel caso di un disabile che si trovi nelle condizioni di S.K., non sia possibile l'acquisto della cittadinanza, considerata la "natura personalissima" dell'atto che impedisce che il giuramento sia "surrogabile da parte del vicario". In alternativa, il giudice *a quo* paventa la possibilità (che concretizza) di sollevare una questione di legittimità costituzionale sulle norme che vengono in rilievo (e sopra richiamate) "nella parte in cui non prevedono deroghe all'obbligo della prestazione del giuramento, quale condizione per l'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di condizioni personali di infermità mentale in cui versi il futuro cittadino, impeditive il compimento dell'atto formale in discorso". I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 2 e 3, in aggiunta ai quali il giudice *a quo* non manca di

---

<sup>6</sup> C. DOMENICALI, *La "doppia inclusione"*, cit., § 2, si interroga sul titolo in base al quale il giudice tutelare sarebbe stato investito della richiesta da parte del padre (e amministratore di sostegno) della ragazza. È stato infatti il giudice tutelare a sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale. Tuttavia l'A. ora richiamata osserva che in base alla normativa vigente "è previsto che, entro sei mesi dall'emissione del decreto del Presidente della Repubblica, lo straniero presti giuramento nelle mani dell'ufficiale di stato civile del proprio comune di residenza e che solo successivamente l'ufficiale possa trascrivere il decreto di concessione nei registri dello stato civile". A tal proposito, infatti, ad avviso di C. Domenicali, a seguito del diniego di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile, il contenzioso si sarebbe dovuto attivare davanti al giudice dello stato civile; in altre parole, il giudice tutelare sarebbe incompetente, a meno che non sia stato chiamato in causa dal giudice dello stato civile, ma come nota l'A. la sentenza non ci rende edotti "dell'antefatto". Qualora, effettivamente, non vi fosse stato il passaggio dal giudice dello stato civile sarebbe dovuto sorgere un problema di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, della quale invero la Consulta non pare essersi preoccupata (il giudice delle leggi avrebbe dovuto, in questo caso, dichiarare l'inammissibilità della questione per incompetenza del giudice *a quo*). Di tale questione l'A. discorre anche in *L'ingiustizia della legge*, cit., 474 ss.

<sup>7</sup> Si legge pure che "dal verbale risulta che la ragazza dice che il giudice 'è Stefano' e non è in grado di precisare dove si trova, sottoscrive il verbale col nome 'Sara'".

<sup>8</sup> L'acquisto della cittadinanza avviene il giorno successivo al giuramento, a norma dell'art. 27 del d.P.R. n. 396 del 2000.

richiamare talune fonti esterne, tra le quali la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (e, in particolare, l'art. 18) e la Carta di Nizza-Strasburgo (artt. 21 e 26).

Significativamente, infine, il rimettente osserva che l'impossibilità di agire per ottenere la cittadinanza italiana "lederebbe la legittima aspettativa dello straniero" e gli farebbe correre il rischio di rimanere "isolato da quella trama di relazioni di cui, ai fini dello status civitatis, costituisce il principale centro di imputazione di interessi".

Ricostruito così l'*iter* argomentativo del Tribunale di Modena, è possibile spostare l'attenzione sulla sent. n. 258. Il giudice delle leggi ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sul citato art. 10 della legge n. 91 del 1992, in riferimento alle previsioni costituzionali poco sopra richiamate. La Corte rileva che il dovere di fedeltà alla Repubblica, ex art. 54 Cost., "trova concreta espressione per lo straniero nella prestazione del giuramento, manifestazione solenne di adesione ai valori repubblicani"<sup>9</sup>, il che conferma l'impossibilità di dare all'art. 10 una interpretazione conforme a Costituzione. Ad avviso della Consulta, "la natura del giuramento di cui all'art. 54 della Costituzione richiama direttamente i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale"<sup>10</sup>. L'art. 2 Cost., infatti, "delinea un fondamentale principio che pone al vertice dell'ordinamento la dignità e il valore della persona", ponendosi in stretto collegamento – com'è ovvio – con l'art. 3, II comma, Cost. Tuttavia, come osserva la Corte, non si può fare a meno di richiamare anche il I comma dell'art. 3, sebbene non espressamente evocato dal giudice *a quo* (è questo uno dei non rari casi in cui il giudice delle leggi "allarga" il parametro costituzionale); tale previsione, infatti, pone a garanzia dei diritti inviolabili il principio di uguaglianza "a prescindere dalle 'condizioni personali'"<sup>11</sup>. Come si ribadisce in sentenza (ma questo orientamento è a tutti noto), anche se l'art. 3 Cost. ha come destinatari i cittadini si è certi che esso possa riferirsi anche agli stranieri (come S.K.) quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali (viene richiamata la sent. n. 120 del 1967)<sup>12</sup>, "ancor più quando, come nel caso di specie, trattasi di uno straniero cui sia stata concessa la cittadinanza e che deve solo adempiere una condizione per l'acquisizione della stessa"<sup>13</sup>. A questo proposito, la Corte rileva che tra le condizioni personali che non possono essere causa di discriminazioni, mettendo sotto *stress* l'uguaglianza, debba considerarsi anche la disabilità, che trova espressa rilevanza costituzionale nell'art. 38 Cost., che come si sa si riferisce agli "inabili al lavoro", i quali hanno diritto all'assistenza sociale, nonché – unitamente ai "minorati" – "il diritto all'educazione e alla formazione professionale" (tuttavia, la tutela dei soggetti disabili ha un fondamento costituzionale "diffuso" in diverse previsioni della Carta e, specificamente, negli artt. 2 e 3, ma anche 1 e 4 ove si appalesa "l'approccio promozionale e inclusivo della Costituzione" di cui si è detto)<sup>14</sup>. A questo punto la Consulta richiama la legge n. 104 del 1992, volta pure a "favorire l'integrazione sociale del disabile"; come si legge, tale normativa ha avuto il merito – tra i tanti altri – di fare percepire la tutela del disabile non più come un problema individuale, ma comunitario, del quale si deve prendere carico l'intera collettività. Non a caso, la Corte osserva che all'art. 1 della suddetta legge si afferma che "le condizioni invalidanti [...] sono ostacoli che la Repubblica ha il compito di rimuovere per consentire la 'massima autonomia possibile' del disabile e il pieno

<sup>9</sup> P. 7.1 del *cons. in dir.*

<sup>10</sup> P. 8 del *cons. in dir.*

<sup>11</sup> P. 8 del *cons. in dir.*

<sup>12</sup> Tra i tanti, cfr. M. LOSANA, «Stranieri» e principio costituzionale di uguaglianza, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 1/2016.

<sup>13</sup> P. 8 del *cons. in dir.*

<sup>14</sup> Da ultimo, cfr. A. CANDIDO, *Disabilità e prospettive di riforma. Una lettura costituzionale*, Milano 2017, 14 ss.; C. DOMENICALI, *L'ingiustizia della legge*, cit., 476. V. anche V. VADALÀ, *La tutela delle disabilità*, Milano 2009, 67 ss.

esercizio dei diritti fondamentali”<sup>15</sup>. Inoltre, la Corte rileva che sulla condizione giuridica del disabile “confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale” (sentenze n. 275 del 2016 e n. 215 del 1987), in vista del processo di inserimento nella società (sentenza n. 80 del 2010)”<sup>16</sup>, in questo caso ostacolato dalla impossibilità di acquistare la cittadinanza a motivo – come detto – della difficoltà di pronunciare il giuramento. Come avverte la Corte, in una situazione del genere si può produrre, di conseguenza, “una forma di emarginazione sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale”; non è di poco rilievo il fatto che l’emarginazione in discorso può verificarsi anche rispetto agli altri familiari regolarmente in possesso della cittadinanza<sup>17</sup>.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, “nella parte in cui non esonera dal giuramento il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di disabilità”<sup>18</sup>.

In conclusione, poi, il giudice delle leggi precisa che l’esonero dal compiere il giuramento prescinde dal “‘tipo’ di incapacità giuridicamente rilevante”, in quanto ciò che interessa è l’effettiva “impossibilità materiale di compiere l’atto in ragione di una grave patologia”, al di là della “precipua condizione giuridica in cui versa il disabile”; inoltre, riconosce al Procuratore della Repubblica la possibilità “di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell’ufficiale di stato civile [...] in caso di distorta applicazione della disciplina sull’esonero dal giuramento”<sup>19</sup>.

La Corte considera assorbiti i motivi di censura relativi alle fonti di diritto esterno, ma sul punto si avrà modo di ritornare.

### **3. Talune precisazioni in merito al giuramento e al dovere di fedeltà alla Repubblica**

Prima di procedere oltre, sembra a questo punto opportuno riflettere sulla rilevante portata della decisione facendo dapprima talune considerazioni relative al giuramento e al dovere di fedeltà.

Inizialmente discusso, in sede di Assemblea Costituente, in riferimento ai parlamentari<sup>20</sup>, il giuramento costituisce una forma di garanzia circa la veridicità di quanto si sta dichiarando o un modo con il quale si assicura di adempiere all’impegno che si sta prendendo<sup>21</sup>; esso, infatti, chiama in causa il foro interno comportando il massimo coinvolgimento possibile di chi giura perché in grado di instaurare un legame di natura non giuridica ma prettamente morale tra il soggetto e la

<sup>15</sup> P. 8.1 del *cons. in dir.*

<sup>16</sup> P. 8.1 del *cons. in dir.*

<sup>17</sup> P. 9 del *cons. in dir.* Come osserva C. DOMENICALI, *L’ingiustizia della legge*, cit., 476, la decisione in commento “porta a interrogare su quale sia il contenuto rilevante dell’appartenenza presupposta alla cittadinanza”.

<sup>18</sup> P. 9 del *cons. in dir.*

<sup>19</sup> P. 10 del *cons. in dir.*

<sup>20</sup> Come ricordano, tra gli altri, L. VENTURA, *sub Art. 54*, in *Comm. Cost.*, a cura di G. Branca-A. Pizzorusso, Bologna-Roma 1994, 55; A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Milano 2013, 77, e ID., (voce) *Fedeltà alla Repubblica*, in *Dig./Disc. pubbl.*, Aggiornamento VI, 2015, 182; ID., *sub Art. 54*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, a cura di F. Clementi-L. Cuocolo-F. Rosa-G.E. Vigevani, Bologna 2018, 345.

<sup>21</sup> Per tutti, cfr. G. LOMBARDI, (voce) *Giuramento*, in *Novissimo Dig.*, VII, Torino 1957, 964 s.; G. FERRARI, (voce) *Giuramento (diritto pubblico)*, in *Enc. giur.*, XV, Roma 1989, 1 s. e 3.; L. VENTURA, (voce) *Giuramento nel diritto costituzionale*, in *Dig./Disc. pubbl.*, Torino 1991, 303 ss.

collettività<sup>22</sup> (infatti, nel caso in cui non si osserva il giuramento prestato le sanzioni che scattano non sono più pesanti di quanto lo sarebbero in assenza di previsione del giuramento)<sup>23</sup>. Non più utilizzata la formula che faceva riferimento a Dio e che quindi riconduceva il giuramento alla sfera sacra, quella della spiritualità, di talché l'impegno che si assumeva era – per chi credeva – massimamente garantito proprio perché preso davanti a Dio, adesso il giuramento comporta una responsabilità nei confronti degli altri consociati e quindi – come detto – della collettività intera, della quale si è inscindibilmente parte a motivo della natura umana che – per la stessa sopravvivenza – non può fare a meno dei legami con il prossimo. È fin troppo ovvio, pertanto, che chi giura, per un verso, debba essere consapevole dell'importanza dell'atto che sta compiendo percependone la portata (moralmente) vincolante e, per altro verso, debba necessariamente comprendere quale sia l'“oggetto” del giuramento, ossia che “cosa” si stia impegnando a fare giurando (nel caso di specie, cosa significhi dovere di fedeltà alla Repubblica e quali siano quindi i valori repubblicani). A me pare che sia sufficiente che manchi una delle predette forme di consapevolezza per svuotare di contenuto il giuramento o, meglio, per privare quest'ultimo del suo reale significato; in altre parole, se manca una o l'altra delle due “condizioni” ora considerate il giuramento può considerarsi inficiato.

Ben si comprende che lo stato di coscienza e di consapevolezza di chi è affetto da una grave patologia può essere compromesso in tutto o in parte; in particolare nel primo caso, alla luce di quanto detto poco sopra, l'idoneità del soggetto a giurare non pare sussistere ed anzi il giuramento è *in re ipsa* non configurabile a causa di una impossibilità pratica o comunque a motivo della mancanza di quella imprescindibile condizione psicologica richiesta a chiunque sia chiamato a compierlo. In questo senso, allora, la norma che prevede il giuramento dello straniero come atto necessario per l'acquisto della cittadinanza se in generale appare ragionevole ed anzi particolarmente opportuna perché volta a fare assumere al soggetto un dovere di fedeltà alla Repubblica, nella circostanza specifica appare discriminatoria (e quindi in violazione dell'art. 3 Cost.) e, pertanto, lesiva dei diritti inviolabili riconosciuti (e tutelati) a tutti per il fatto stesso di esistere (v. art. 2 Cost.)<sup>24</sup>; come spesso accade, una disposizione apparentemente legittima, quando messa alla prova dei casi, può tradursi in una norma non conforme alla Carta costituzionale. È questo il nostro caso; ma facciamo un passo in più. Come detto, è richiesto allo straniero, per poter divenire cittadino italiano, di essere fedele alla Repubblica; questo non sorprende affatto pur se si

<sup>22</sup> Come ha osservato S. ROSSI, *Incapacitazione e acquisto della cittadinanza*, cit., “il giuramento rappresenta quindi un impegno morale ed una dichiarazione di adesione consapevole alla comunità statale quale luogo di esercizio di diritti ed adempimento di doveri”. Per P.F. GROSSI, (voce) *Giuramento*, cit., 144, il giuramento si traduce in un “impegno, assunto in forma espressa e solenne mediante il richiamo a valori etici largamente diffusi e condivisi nella comunità [...] di seguire per il futuro un comportamento ispirato a fedeltà e lealtà rispetto ai doveri di ordine generale od anche particolare”.

<sup>23</sup> Cfr. L. VENTURA, *sub* Art. 54, cit., 113; G.M. SALERNO, *sub* Art. 54, in AA.VV., *Comm. Cost.*, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Torino 2006, 1084; A. MORELLI, *I paradossi*, cit., 133, e ID., (voce) *Fedeltà alla Repubblica*, in *Dig./Disc. pubbl.*, cit., 199. Sull'efficacia del giuramento e quindi sulla possibilità che esso comporti doveri giuridici (e non solo morali) nuovi, cfr. G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano 1967, 200 ss.

<sup>24</sup> Come ha osservato C. DOMENICALI, *La “doppia inclusione”*, cit., § 3, la tutela dei soggetti disabili trova particolare fondamento proprio nell'art. 2 Cost., in forza del principio personalista in esso iscritto, “che richiama la dimensione solidaristica di integrazione della persona nel sistema socio-istituzionale”.

Che, “nel nostro ordinamento, la titolarità dei diritti fondamentali dipenda sempre meno dalla titolarità formale della cittadinanza italiana”, è rilevato anche da C. SALAZAR, «*Tutto scorre*»: *riflessioni su cittadinanza, identità e diritti alla luce dell'insegnamento di Eraclito*, in *Pol. dir.*, 3/2001, 376.

considera che – com'è noto – il dovere sancito all'art. 54 della Costituzione incombe su tutti i cittadini, la previsione costituzionale in discorso (da leggere insieme all'art. 22 Cost.) ponendosi – secondo alcuni – a fondamento dell'istituto della cittadinanza<sup>25</sup>. Il portato di diritti e di doveri<sup>26</sup> che è connaturato allo *status* di cittadini non può che implicare una piena adesione (almeno “esteriore”) alla comunità di cui si è parte e ai suoi valori; tale adesione si traduce nell'impegno ad essere fedeli alla Repubblica, che in altri termini può definirsi “il dovere di avere doveri”<sup>27</sup>. Sintetizzando al massimo, il dovere di fedeltà consiste, *in primis*, nel dovere di rispettare i valori costituzionali<sup>28</sup>, a prescindere da una completa (o effettiva) adesione interiore<sup>29</sup>; è da chiedersi se tale dovere implichi per tutti (e non solo per coloro che svolgono pubbliche funzioni) anche un dovere di attivarsi “a favore” dei valori stessi<sup>30</sup>. In altri termini, può dirsi che essere fedeli alla Repubblica può tradursi nell'improntare la propria vita in modo conforme all'etica pubblica repubblicana (e quindi dei valori che ne stanno a fondamento); da qui, discendono tutta una serie di altri doveri<sup>31</sup>.

Una precisazione appare necessaria per non rischiare di fare affermazioni apodittiche. Si è dell'idea che il dovere sancito nell'art. 54 Cost. non possa che comportare un dovere di rispetto dei valori repubblicani (delle libertà repubblicane, si è preferito dire)<sup>32</sup>, che si attende (*rectius*, è

<sup>25</sup> Cfr. E. CASTORINA, *Introduzione allo studio della cittadinanza. Profili ricostruttivi di un diritto*, Milano 1997, 105 ss.; L.A. MAZZAROLLI, *sub* Art. 54, in AA.VV., *Comm. Cost.*, a cura di S. Bartole-R. Bin, Padova 2008, 542.

<sup>26</sup> ... diritti e doveri che costituiscono “espressioni [...] della condivisione di quelle esperienze di vita che maggiormente lasciano il segno in ciascuno di noi, che ci fanno sentire membri di uno stesso consorzio sociale, partecipi di un destino collettivo appartenenti alla stessa Nazione” (S. ROSSI, *Incapacitazione e acquisto della cittadinanza*, cit.).

<sup>27</sup> ... per riprendere un'espressione di A. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, Torino 2014. Questa impostazione si avvicina a quella di P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova 1953, 156 ss., ricordata da A. MORELLI, *I paradossi*, cit., 105 s., e, di recente, ID., (voce) *Fedeltà alla Repubblica*, in *Dig./Disc. pubbl.*, cit., 186. Cfr. anche G. FERRARI, (voce) *Giuramento*, cit., 19.

<sup>28</sup> È questa l'interpretazione che si predilige del dovere di fedeltà, alla luce dell'insegnamento di G. LOMBARDI, *Contributo*, cit., 147, ma *passim*; v. anche L. VENTURA, (voce) *Giuramento*, cit., 307 s.; S. ROSSI, *La porta stretta: prospettive della cittadinanza post-nazionale*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 23 aprile 2008, 6. Non ci si nasconde che si tratta di una impostazione criticata (come, tra gli altri, ricorda, A. MORELLI, *I paradossi*, cit., 154, 168) a fronte delle tante altre che la dottrina negli anni ha elaborato e per le quali si rimanda, per tutti ancora, ad A. MORELLI, (voce) *Fedeltà alla Repubblica*, in *Diz. dir. pubbl.*, diretto da S. Cassese, Milano 2006, 2469 ss.; ID., *I paradossi*, cit., 71 ss., e ID., (voce) *Fedeltà alla Repubblica*, in *Dig./Disc. pubbl.*, cit., spec. 182 ss., ID., *sub* Art. 54, cit., 347. Sul punto, v. anche G.M. SALERNO, *sub* Art. 54, cit., 1080 s., il quale peraltro ricorda che per alcuni il dovere di fedeltà come “adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento” sia configurabile solo per le “democrazie che si difendono” e non per quelle “aperte”, la nostra essendo riconducibile alle seconde; cfr. anche L.A. MAZZAROLLI, *sub* Art. 54, cit., 543.

<sup>29</sup> In dottrina, muovendo dalla formulazione dell'art. in discorso, si è distinto il dovere di fedeltà dall'osservanza della Costituzione e delle leggi. Tra i molti altri, cfr. G. LOMBARDI, *Contributo*, cit., 129 ss.; ID., (voce) *Fedeltà (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, Milano 1968, XVII, 165 ss.; A. MORELLI, (voce) *Fedeltà alla Repubblica*, in *Diz. Dir. pubbl.*, cit., 2470; ID., *I paradossi*, cit., 33, spec. 95 ss., ma *passim*, e ID., (voce) *Fedeltà alla Repubblica*, in *Dig./Disc. pubbl.*, cit., 186 ss.

<sup>30</sup> Cfr. G. LOMBARDI, *Contributo*, cit., 204 (l'A. si riferisce ai casi in cui venga in rilievo l'onore); ID., (voce) *Fedeltà*, cit., 172 s. (secondo Lombardi, il dovere di fedeltà per i cittadini “non implica [...] un positivo attivarsi a pro dei valori in rapporto ai quali la fedeltà è destinata ad operare e si atteggia quindi come dovere a contenuto meramente negativo”, diversamente da coloro per i quali è configurabile un “dovere di fedeltà qualificata”, in quanto soggetti che svolgono pubbliche funzioni); ID., (voce) *Giuramento*, cit., 970 s. Secondo L. VENTURA, (voce) *Giuramento*, cit., 308, “il dovere di fedeltà, oltre che un contenuto negativo, può comprendere il dovere di partecipare al funzionamento degli istituti di democrazia, alla difesa delle istituzioni della Repubblica e quello di concorrere [...] al progresso materiale e spirituale della società”.

<sup>31</sup> Sul punto, v. A. MORELLI, *I paradossi*, cit., 187 ss.

<sup>32</sup> *Ibidem*, 168.

necessario attendersi) sia da chi è cittadino sia da chi lo diventa e sia da chi ha altra cittadinanza ma vive nel nostro Stato (e questo a prescindere dalla formale residenza); ciò che certo non può obbligare la previsione costituzionale adesso richiamata è una sincera adesione, quest'ultima attenendo al foro interno, "luogo dell'anima" al quale non può "approdare" nessuna legge e che nessun giudice può sindacare<sup>33</sup>. Ciò che interessa, in poche parole, è l'"aspetto esteriore", in quanto tangibile<sup>34</sup>; è il comportamento infatti che può essere regolato e giudicato.

Riannodando le fila del discorso, ben si comprende allora la natura (direi, il "senso") del giuramento e, in particolare, quello richiesto agli stranieri per poter acquisire la cittadinanza, in riferimento alla quale l'assunzione del dovere di fedeltà alla Repubblica è passaggio necessario. Se sul piano teorico è possibile accogliere la ricostruzione appena proposta, quest'ultima deve però "fare i conti" con la "natura" (delle cose e delle persone), con la concretezza e la eterogeneità delle situazioni.

#### 4. *(Segue) Dalla teoria alla pratica*

Muovendo dalle considerazioni svolte, è adesso possibile andare al cuore della decisione mettendone in evidenza i profili di principale interesse.

Come si è detto, la giovane straniera per la quale si richiedeva la cittadinanza era disabile e, in particolare, affetta da una patologia che non le consentiva di giurare; al riguardo, occorre ribadire che lo stato di disabilità certificata non è di per sé rilevante ai fini dell'esonero dal giuramento, ciò che rileva essendo piuttosto quella specifica condizione di disabilità che, a seguito di accertamento, si riveli particolarmente grave, tanto da impedire di assolvere all'obbligo di giuramento. Prevedendo con la sent. n. 258 l'esonero del giuramento, la Corte costituzionale ha mostrato di prestare opportuna attenzione alla concreta situazione della giovane in rapporto all'intero sistema dei valori costituzionali e, specificamente, in relazione ai parametri invocati<sup>35</sup>; d'altra parte, "lo Stato [...], come vincolò taluno con questo mezzo [il giuramento, appunto], così può anche scioglierlo dagli impegni per tale via assunti"<sup>36</sup>: così è accaduto. La decisione della Consulta mira infatti a rimuovere quegli "ostacoli" che si frappongono tra l'acquisto della cittadinanza e la giovane S.K., ponendo quest'ultima in condizioni di eguaglianza sostanziale rispetto ai propri familiari<sup>37</sup> e in generale a tutti agli stranieri che sono in grado di effettuare il giuramento prescritto

<sup>33</sup> Cfr. G. LOMBARDI, (voce) *Fedeltà*, cit., 175; A. MORELLI, (voce) *Fedeltà alla Repubblica*, in *Dig./Disc. pubbl.*, cit., 197; ID., *sub Art. 54*, cit., 347. P.F. GROSSI, (voce) *Giuramento*, cit., 144, discorrendo del giuramento, osserva come vi sia una "necessità istituzionale di un piena corrispondenza tra adesione interiore e condotta esteriore del soggetto".

<sup>34</sup> Cfr. L. VENTURA, *sub Art. 54*, cit., 49; A. MORELLI, *I paradossi*, cit., 140.

<sup>35</sup> Il problema, invero, si pone anche per tutti gli altri atti di natura personalissima che, in quanto "prodromici", sono richiesti per l'acquisto della cittadinanza, "come la dichiarazione di volontà in ordine all'acquisto della stessa" (sul punto, v. C. DOMENICALLI, *La "doppia inclusione"*, cit., § 4, ID., *L'ingiustizia della legge*, cit., 477, e R. CALVIGIONI, *L'illegittimità costituzionale del giuramento*, cit., 237 ss.). Cfr. quanto osserva P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Disabilità e capacità di volere nelle procedure di acquisto della cittadinanza*, in *Fam. dir.*, 11/2014, 1056 ss., spec. 1060 ss.

<sup>36</sup> G. FERRARI, (voce) *Giuramento*, cit., 972, che osserva inoltre che quanto detto "sarà possibile soltanto tramite una manifestazione di volontà dello Stato contenuta in un atto avente efficacia formale non inferiore a quello che prescriveva il giuramento"; tale è una decisione della Corte costituzionale.

<sup>37</sup> A tal proposito, è possibile rilevare che anche rispetto a questi ultimi (divenuti cittadini) la ragazza si troverebbe in una posizione di svantaggio non dovuta alla sua volontà, ma alle condizioni personali.



dall'art. 10 della legge n. 91. In questo senso, allora, non solo la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana (alle condizioni normativamente previste) è da considerare un diritto inviolabile<sup>38</sup>, come tale tutelato dall'art. 2 Cost., ma – ragionando *a contrario* – la mancata acquisizione dello *status* di cittadino priverebbe il soggetto di tutti quei diritti che da esso discendono; il problema, in questo caso, non si porrebbe principalmente per quelli meritevoli di protezione in quanto inviolabili (art. 2), in quanto essi sarebbero da riconoscere e da tutelare a prescindere dalla cittadinanza (è noto, però, che taluni diritti, come quello alla salute, agli stranieri irregolari vengono garantiti soltanto nel loro c.d. “nucleo duro”)<sup>39</sup>. Al di là, però, delle considerazioni appena svolte è da dire che la mancata acquisizione della cittadinanza non soltanto appare pregiudizievole per il soggetto, ma anche per lo Stato, quale beneficiario dei doveri che il soggetto stesso sarebbe stato chiamato ad adempiere.

A ciò si aggiunga che ai diritti del singolo fa da *pendant* un generale dovere di accoglienza nei confronti dell’“altro” (tema che richiederebbe un approfondimento cui è qui possibile riservare solo pochi cenni), chiunque egli sia e, *in primis*, di colui che si trova in una situazione di debolezza (come il minore, il disabile, lo straniero, il povero, etc.), che appare funzionale alla realizzazione di quegli stessi diritti e che discende direttamente dal dovere inderogabile di solidarietà, *ex art. 2*

---

<sup>38</sup> Discorre di un “diritto alla cittadinanza” anche L. PANELLA, *La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto internazionale*, Napoli 2008, 51 ss., e ID., *Immigrazione e cittadinanza nazionale*, in AA.VV., *I percorsi giuridici per l'integrazione: migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell'Unione e ordinamento italiano*, a cura di G. Caggiano, Torino 2014, spec. 184, 187 ss.; ID., *Il diritto individuale ad una cittadinanza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in AA.VV., *Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali*, a cura di A. Di Stasi, Napoli 2018, 99 ss.; *ivi* ricorda la distinzione tra il “diritto alla cittadinanza” e il “diritto di accesso alla cittadinanza”, che molti fanno in dottrina, P. GARGIULO, *La cittadinanza e la sua rilevanza nel diritto internazionale contemporaneo*, 50 s. (ma v. anche 57 ss.). In tema, v. anche E. CASTORINA, *Introduzione allo studio della cittadinanza*, cit., 167 ss.; E.A. FERIOLI, *La cittadinanza “oltre” lo Stato. Interferenze internazionali e sovranazionali nell'acquisto e conservazione della cittadinanza statale*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 1/2017, 10; G. MILANI, *Il diritto alla cittadinanza nella giurisprudenza della Corte EDU e della Corte IDU: le ragioni di un dialogo mancante*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 4/2017.

<sup>39</sup> Più volte ho avuto modo di manifestare le mie perplessità circa la “teoria del nucleo duro”, sia per la complessità di individuarne i contorni (compito lasciato al discrezionale apprezzamento dei giudici, con i problemi che possono sorgere sul piano della certezza del diritto) e sia – soprattutto – perché a me pare che un diritto o “è tutto fondamentale” o, semplicemente, “non è” (sul punto, sia consentito rinviare a A. RANDAZZO, *La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale “dimezzato”?*, in *Consulta OnLine*, 6 giugno 2012). Pur non rinnegando il principio della gradualità della tutela, che può essere maggiore o minore sulla base di una serie di condizioni (tra cui quelle economiche), si è convinti che ritenere un diritto fondamentale composto da una parte “molle” (come tale, violabile) e da un nucleo “duro” (come tale, inviolabile) sia in contraddizione con il criterio della tutela più intensa, che la Corte – come si sa – ha avuto modo di ribadire molte volte dalla sent. n. 317 del 2009 in poi (sebbene qualche traccia sia rinvenibile anche nella sent. n. 348 del 2007) a proposito del rilievo della CEDU all'interno del nostro ordinamento e quindi in merito al rapporto tra la Convenzione in parola e la Costituzione italiana nella tutela dei diritti fondamentali (in argomento, sia consentito rinviare ad A. RANDAZZO, *La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione*, Milano 2017, spec. 222 ss.). Una cosa, infatti, è che il livello di salvaguardia possa variare a causa di una serie di condizioni (ed esservi, nei fatti, una diversa gradualità di tutela), altro è ritenere che per sistema taluni diritti fondamentali (anzi, verrebbe di dire, “fondamentalissimi”), come quello alla salute, possano essere garantiti in modo diverso per destinatari diversi; a ciò si aggiunga, peraltro, che così come tra i principi fondamentali non può esservi un rapporto di gerarchia, non potendosi ritenere che un principio sia “più fondamentale” di un altro, lo stesso sembra da escludere tra i diritti, essendo lasciata in entrambi i casi ad operazioni di bilanciamento dei giudici comuni, per un verso, e della Corte, per l'altro, la risoluzione di possibili conflitti tra essi.

Cost.<sup>40</sup>; d'altra parte, è l'intera Carta fondamentale a porsi quale "Costituzione accogliente", come mi sono trovato già a dire in passato, avendo fatto della persona umana la base portante della complessiva costruzione ordinamentale. Se si condivide quanto ora rilevato, pertanto, sembra possibile discorrere di una "responsabilità collettiva" che "assume l'intera Repubblica" verso la persona umana, *ogni* persona ma specialmente, in virtù dei riferimenti ad essa fatti negli artt. 2 e 3, i più deboli ed esposti<sup>41</sup>. Chiamati al compito di accogliere, quindi, non possono che essere tutti, ognuno per la propria parte: organi costituzionali (e quindi istituzioni in genere) per un verso, singoli membri della società italiana (cittadini e non) per l'altro.

Ciò che importa, però, è che la Corte ha svolto in questa occasione un prezioso intervento grazie al quale ha fatto valere – lo si ribadisce – tutta la forza inclusiva della Carta costituzionale<sup>42</sup>, nella quale i soggetti deboli trovano una particolare tutela; il giudice delle leggi, infatti, "facendosi prossimo" della giovane disabile si è reso conto che quella condizione personale – come detto – sarebbe stata causa di disuguaglianza e il giuramento avrebbe costituito uno di quegli ostacoli (in questo caso, di ordine "sociale") che la Repubblica, in nome dell'art. 3 Cost., si impegna a rimuovere in quanto limitativi della libertà (ecco lo stretto collegamento all'art. 2 Cost.) e

<sup>40</sup> In argomento, tra i molti altri, v. E. ROSSI, *Principio di solidarietà e legge quadro sul volontariato*, in *Giur. cost.*, 3/1992, 2348 ss.; G. SARPELLON, *Solidarietà, altruismo, interesse*, in *La ricerca sociale*, 46/1992, 234 ss.; S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Dir. soc.*, 1/1996, 1 ss.; N. LIPARI, «Spirito di liberalità» e «spirito di solidarietà», in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1/1997, 1 ss.; F.D. BUSNELLI, *Solidarietà: aspetti di diritto privato*, in *Iustitia*, 4/1999, 435 ss.; F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano 2002; ID., *I doveri di solidarietà sociale*, in AA.VV., *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, a cura di R. Balduzzi-M. Cavino-E. Grosso-J. Luther, Torino 2007, 3 ss., e *ivi* G. MAJORANA, *Il dovere di solidarietà e le generazioni future*, 403 ss.; M. FORTINO, *Solidarietà e protezione dei minori*, in *Familia*, 1/2003, 91 ss.; G. BARONE, *Diritti, doveri, solidarietà, con uno sguardo all'Europa*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 6/2004, 1243 ss.; D. TETTAMANZI, *Non c'è futuro senza solidarietà. La crisi economica in atto e l'aiuto della Chiesa*, Cinisello Balsamo 2009; C. BUZZACCHI, *La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali*, Milano 2011; S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in *Pol. dir.*, 4/2012, 525 ss.; A. MORELLI, *Il carattere inclusivo dei diritti sociali e i paradossi della solidarietà orizzontale*, in [www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it), 3 settembre 2012; D. BUSNELLI, *Il principio della solidarietà e «l'attesa della povera gente»*, oggi, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2/2013, 413 ss.; J. HABERMAS, *Nella spirale tecnocratica. Un'arringa per la solidarietà europea*, Roma-Bari 2013; F. POLACCHINI, *Il principio di solidarietà*, in AA.VV., *Diritti e doveri*, a cura di L. Mezzetti, Torino 2013, 227 ss., e della stessa, *ivi*, *I doveri inderogabili di solidarietà*, 679 ss.; ID., *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna 2016; A. GRAGNANI, *Inclusione e solidarietà*, testo provv., in [www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it), 6 giugno 2014; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari 2014; A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in AA.VV., *Principi costituzionali*, a cura di L. Ventura-A. Morelli, Milano 2015, 305 ss.; A. RUGGERI, *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, in *Consulta OnLine*, III/2017 (30 ottobre 2017), 445 ss.; A. MORELLI, *Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale*, in *Consulta OnLine*, III/2018 (24 ottobre 2018), 533 ss.

Nel Magistero della Chiesa, v., almeno, GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, 11 aprile 1966, spec. 54; PAOLO VI, *Populorum progressio*, 26 marzo 1967, spec. 48, ma *passim*; GIOVANNI PAOLO II, *Sollicitudo rei sociali*, 30 dicembre 1987, 38 ss.; ID., *Centesimus annus*, 1 maggio 1991, spec. 49; ID., *Ecclesia in Africa*, 14 settembre 1995, 138 s.; ID., *Ecclesia in Europa*, 28 giugno 2003, spec. 84 ss e 111 ss.; BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, 38 s., ma *passim*; FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, spec. 188 s.

<sup>41</sup> A. CANDIDO, *Disabilità e prospettive di riforma*, cit., 33. Cfr. anche A. LORENZETTI, *Dis-eguaglianza e disabilità*, in AA.VV., *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale*, a cura di M. Della Morte, Napoli 2016, 179, la quale osserva che "se si intende la disabilità come questione sociale [e tale è a mio avviso], i soggetti a cui è richiesto di partecipare al processo di inclusione comprenderanno anche la collettività e i terzi che con la persona disabile vengono a contatto".

<sup>42</sup> ... e, d'altra parte, la stessa cittadinanza (il cui acquisto la Corte ha reso possibile alla giovane) "nello stato costituzionale implica [...] inclusione sociale", come ha rilevato A. MORRONE, *Le forme della cittadinanza nel Terzo Millennio*, in *Quad. cost.*, 2/2015, 319. Cfr. A. LOLLO, *Eguaglianza e cittadinanza. La vocazione inclusiva dei diritti fondamentali*, Milano 2016.

dell'eguaglianza, impedendo “il pieno sviluppo della persona umana”. Non v'è dubbio, infatti, è inutile ipocritamente negarlo, che un soggetto disabile per la sua condizione rischia, purtroppo, di andare incontro a forme di emarginazione in seno alla comunità di riferimento, tanto che il legislatore, a partire dalla legge n. 104 del 1992, ha profuso molti sforzi per favorire l'inclusione scolastica e sociale in genere di questa categoria di persone (se non vi fosse stato un rischio di tal guisa, il Parlamento non si sarebbe prodigato negli anni come invece – a onor del vero – ha fatto); quando poi a ciò si aggiunga che il soggetto disabile è anche straniero, per di più non in grado di acquistare la cittadinanza nelle forme normativamente prescritte, gli effetti pregiudizievoli si moltiplicano a dismisura, provocando condizioni diametralmente opposte all'integrazione nel contesto sociale<sup>43</sup>. La cittadinanza, *in primis*, consente ad un soggetto di sentirsi parte della comunità, il che poi comporta – come detto – una serie di doveri da adempiere, ma anche di diritti da far valere, entrambi essenziali per realizzare quella vocazione sociale che è insita nell'uomo<sup>44</sup>; inoltre, in forza del principio personalista, “la cittadinanza inclusiva dello Stato costituzionale è diretta al riconoscimento del pluralismo delle condizioni della persona umana, che significa riconoscimento e inclusione della diversità in nome dell'obiettivo dell'uguaglianza”<sup>45</sup>. L'operato della Corte, pertanto, muove proprio in questo senso, volto com'è a favorire l'inserimento di S.K. nel popolo italiano, con tutto ciò che ne deriva. Per questo, non si può che salutare con favore la sent. n. 258, espressione di civiltà giuridica e mirabile dimostrazione di tenuta dei valori costituzionali. Solo una notazione critica sembra che possa farsi in merito all'operato della Corte: ritenendo assorbiti – come detto – i motivi di censura che si riferivano alle fonti sovra- e internazionali<sup>46</sup>, la Consulta non presta alcun rilievo ai riferimenti normativi di provenienza esterna richiamati dal giudice rimettente. Tra essi, è possibile ricordare l'art. 26 della Carta di Nizza-Strasburgo, nel quale non si afferma un principio di “semplice” non discriminazione (piuttosto enunciato nell'art. 21 della stessa Carta, anch'esso evocato dal giudice *a quo*), ma si prescrive un comportamento “attivo” dell'Unione europea, chiamata ad adottare “misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”. Facendo leva su questa previsione, la Corte avrebbe potuto altresì indirizzare un monito al legislatore perché adottasse le misure di cui si è detto, a beneficio di una tutela che – nei confronti della ragazza disabile – avrebbe potuta essere, nel complesso, più intensa.

## 5. Prime notazioni sul dovere di accoglienza

Fin qui la ricostruzione, anche in chiave critica, dell'operato della Corte costituzionale, precipuo obiettivo che mi sono prefisso nell'annotare la sentenza n. 258 del 2017; tuttavia, prima di concludere, è possibile sottoporre alla comune riflessione talune considerazioni, che a dire il vero

<sup>43</sup> Cfr. C. DOMENICALI, *La “doppia inclusione”*, cit., § 2.

<sup>44</sup> G. LA PIRA, *La nostra vocazione sociale*, a cura di M. De Giuseppe, Roma 2004; cfr. anche quanto afferma S. ROSSI, *Incapacitazione e acquisto della cittadinanza*, cit.

<sup>45</sup> C. DOMENICALI, *La “doppia inclusione”*, cit., § 4. Sulla capacità inclusiva della cittadinanza in senso sostanziale discorreva, già molti anni addietro, C. SALAZAR, «*Tutto scorre*», cit., spec. 375.

<sup>46</sup> Una critica al riguardo è mossa anche da S. ROSSI, *Incapacitazione e acquisto della cittadinanza*, cit. e ID., *Status civitatis e irregolarità della vita*, cit., 474. In merito alla tutela della disabilità nel diritto internazionale e comunitario, tra gli altri, v. V. VADALÀ, *La tutela delle disabilità*, cit., 47 ss., e, da ultimo, A. CANDIDO, *Disabilità e prospettive di riforma*, cit., 48 ss.

meriterebbero ben altro svolgimento per il quale si rinvia ad altro, più articolato studio. Si tratta di appuntare l'attenzione sul generale dovere di accoglienza nei confronti dell'"altro" che incombe sull'intera collettività. Più volte, nel corso di queste pagine, ho avuto modo di manifestare il mio apprezzamento sulla presa di posizione, che emerge dalla motivazione della decisione qui commentata, del giudice delle leggi nel riconoscimento dei diritti della ragazza straniera disabile; tuttavia, appare pacifico affermare che qualunque lodevole tentativo, da parte degli organi di garanzia, di mettere in luce il "volto umano" dell'ordinamento, come si è detto in apertura dello scritto, è destinato a rimanere vano se sul piano sociale manca una "risposta" adesiva da parte dei cittadini<sup>47</sup>, ulteriore risvolto – peraltro – dell'efficacia *erga omnes* delle sentenze di accoglimento, qual è quella in discorso. D'altra parte, quanto si sta ora dicendo non è altro che una ulteriore testimonianza del legame indissolubile tra il fenomeno giuridico e quello sociale, in un costante ripetersi di mutue implicazioni che definiscono (e ridefiniscono) i contorni dell'uno e dell'altro. Volgendo lo sguardo alla vicenda qui oggetto di studio, ciò che si intende dire è che il diritto, e quindi anche l'attività degli organi che lo producono (tra i quali è da annoverare, in un certo senso, anche la Corte costituzionale), può arrivare solo fino ad un certo punto, oltre il quale – perché si raggiunga il fine (si spera, buono) che esso si prefigge – è necessaria la "collaborazione" dei destinatari (in questo caso, tutti) di "quel" diritto ed una "solidarietà civica che fa tutt'uno con il realizzarsi dei diritti fondamentali"<sup>48</sup>. D'altra parte, "la cittadinanza non è un dato, ma appunto un processo; non discende soltanto dall'alto, ma viene acquisita ogni giorno dal basso", i beneficiari della stessa dovendo diventare "parte attiva dell'opera di allargamento della base sociale legittima della società di cui hanno scelto di far parte"<sup>49</sup>.

Nella circostanza che ci riguarda, l'acquisto della cittadinanza da parte della giovane impossibilitata a prestare giuramento rimarrebbe privo di reale effetto per la ragazza stessa in assenza di una sua reale inclusione all'interno della comunità; tuttavia, se con la pronuncia si sono posti i presupposti perché questo avvenga, l'effettivo inserimento della giovane all'interno della società, nella quale poter esercitare i diritti ed assolvere ai doveri che si accompagnano allo *status* di cittadino, passa da una apertura del corpo sociale, che si mostri quindi accogliente, nei confronti della giovane. È lo stesso diritto (anche quando si manifesta, come nel caso in esame, sotto le vesti di una pronuncia del giudice costituzionale) ad essere "intrinsecamente correlato al moto di riconoscimento che l'individuo compie in favore dell'altro da sé"<sup>50</sup>. A ciò si aggiunga l'obbligo per gli Stati (e quindi per i pubblici poteri) "a prendere tutte le misure appropriate per assicurare gli accessi ai luoghi sociali idonei allo scopo dell'integrazione", in attuazione dell'art. 9 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006<sup>51</sup>.

Cercherò, in poche righe, di provare a chiarire perché – a mio modesto avviso – il dovere di accoglienza nei confronti dell'"altro" è insito nella Costituzione italiana, tanto che quest'ultima non possa dirsi realmente attuata se (e quando) a quel dovere non si dà idoneo adempimento.

<sup>47</sup> Cfr. G. TUCCI, *La partecipazione del disabile alla vita sociale*, in *Quest. giust.*, 3/2018, 26.

<sup>48</sup> J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Milano 2013, 229.

<sup>49</sup> M. AMBROSINI, *Migrazioni*, Milano 2017, 134 (v. anche 141).

<sup>50</sup> F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Roma 2012, 37.

<sup>51</sup> G. TUCCI, *La partecipazione del disabile*, cit., 21. Cfr. anche V. AMATO, *L'eliminazione delle barriere architettoniche, ambientali e sociali all'integrazione delle persone*, in *Quest. giust.*, 3/2018, 34 ss., e *ivi*, C. BRAGA, *Una normativa quadro costituzionalmente orientata per il superamento delle barriere architettoniche*, 51, che non a caso discorre di "barriere al diritto di cittadinanza".

Per prima cosa, per quanto banale possa apparire, il connotato personalista della nostra Carta rende quest'ultima – com'è noto – attenta ai bisogni e alla complessiva realizzazione di ogni essere umano, quest'ultima però è strettamente collegata alla natura relazionale di ogni persona; se, addirittura, la stessa identità si “perfeziona” nel “noi”<sup>52</sup>, ossia nel rapporto con l’“altro” tanto che si potrebbe dire che “l’altro siamo noi”<sup>53</sup>, sembra che l'accoglienza reciproca costituisca, sia per chi la realizza e sia per chi ne beneficia, un imprescindibile fattore dalla cui sussistenza dipende il proprio stesso “essere” nonché lo sviluppo della propria personalità<sup>54</sup> e la tutela della dignità umana. Com'è noto, quest'ultima è stata “declinata” dai *framers* nel suo essere “sociale” (v. art. 3 Cost.), potendosi (e dovendosi) “misurare” solo sotto l'aspetto, ancora una volta, relazionale; in altre parole, la dignità non può prescindere da quel connotato di socialità di cui si è detto insito nella persona umana<sup>55</sup>.

Com'è noto, poi, nello stesso concetto di libertà è insito quello di limite, che – in modo generico – si può individuare nella sfera di libertà altrui; ciò significa che non è possibile disgiungere l'esercizio (e l'effettività) dei propri diritti di libertà dall'implicito riconoscimento dell’“altro” e delle libertà di quest'ultimo<sup>56</sup>. In questo senso, quindi, non è pensabile che la propria libertà si possa inverare a prescindere dall’“altro”<sup>57</sup> ossia senza accogliere l’“altro” quale “elemento” indispensabile perché – in fin dei conti – la libertà stessa (nelle sue diverse declinazioni costituzionali) abbia senso. In aggiunta a quanto detto, non si trascuri il fatto che sia la realizzazione del proprio “progetto di vita” che l'evoluzione della stessa società non possono prescindere dall'esperienza della collaborazione tra gli uomini<sup>58</sup>, che per un verso è utile a “sopperire a eventuali carenze individuali” e, per un altro verso, a “migliora[re] la qualità della vita sociale”<sup>59</sup>; anche per queste ragioni – com'è ovvio – gli esseri umani non possono fare a meno di una reciproca accoglienza.

In base a quanto osservato, allora, se l'accoglienza è così preziosa per la persona umana non può – *de relato* – che porsi (implicitamente) a servizio dell'intera Carta costituzionale e della sua compiuta attuazione.

<sup>52</sup> Come rileva anche F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità*, cit., 32, “l'identità stessa dell'io è fondata e costituita dal riconoscimento dell'altro” (v. anche 37). Cfr. anche R. KAPUŚCIŃSKI, *L'altro*, Milano 2012, 14; R. MANCINI, *La scelta di accogliere*, Magnano (Bi) 2016, 22; S. ALLIEVI, *5 cose che tutti dovremmo sapere sull'immigrazione (e una da fare)*, Roma-Bari, 2018, 42, 55.

<sup>53</sup> E. BIANCHI, *L'altro siamo noi*, Torino 2010.

<sup>54</sup> Al riguardo, non a caso F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità*, cit., 32, osserva che “l'uomo può vivere e sviluppare la sua personalità solo partendo da un'esperienza di accoglienza”.

<sup>55</sup> Cfr. F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità*, cit., 40, 44. R. MANCINI, *La scelta di accogliere*, cit., 23, afferma che “la nostra dignità è una relazione, una relazione di accoglienza e di ospitalità”.

<sup>56</sup> Sulla necessità di riconoscere l’“altro”, v., tra i tanti, anche E. BIANCHI, *L'altro siamo noi*, cit., 10. Significativamente, J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro*, cit., 114, osserva che “nessuno può essere libero a spese della libertà di un altro. Giacché solo attraverso la socializzazione le persone diventano individui, la libertà di un individuo resta legata a quella degli altri non soltanto in una maniera negativa, ossia attraverso reciproche demarcazioni”.

<sup>57</sup> ... perché “la libertà si afferma e si conquista solo in una relazione di coesistenza, interdipendenza e di solidarietà umana”; in questi termini si esprime F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità*, cit., 32, che fa notare come “la libertà possa vivere solo di un riconoscimento e, conseguentemente, appunto, di una ritrazione dell'io, cui vengono assegnati o mostrati limiti” (35) ed inoltre afferma che “la libertà vive solo *nel e del* legame, *nella e della* cura fraterna” (c.vo testuale: 101).

<sup>58</sup> In argomento, v. R. SENNET, *Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione*, Milano 2014.

<sup>59</sup> R. SENNET, *Insieme*, cit., 9 e 299 (v. anche 19).

Se si concorda con quanto adesso detto, è possibile quindi apprezzare il rilievo “costituzionale” che ha l’accoglienza nei confronti dell’“altro” (verrebbe da dire, *tout court*), chiunque egli sia; tale valore, però, aumenta esponenzialmente quando l’“altro” in questione sia un soggetto “debole”, com’è – appunto – chi si trova in una condizione di disabilità e, in generale, chi si trova in stato di bisogno; si pensi a chi versa in uno stato di povertà, ai non cittadini (in particolare, ai migranti), ai fanciulli, agli anziani, ai sofferenti, etc. Proprio la sofferenza, che può manifestarsi in varie forme e modi, è una condizione il cui riconoscimento “si traduce necessariamente in un dovere pubblico, e cioè in una responsabilità condivisa, di cura”<sup>60</sup>. In questi casi, la pratica dell’accoglienza diventa fondamentale per realizzare condizioni di uguaglianza sostanziale, volta com’è a rimuovere (o a contribuire a rimuovere, costituendo presupposto indispensabile) “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 Cost.). L’uguaglianza, poi, non può prescindere dalle differenze tra gli uomini ed anzi è realizzata se, come tutti sanno, situazioni uguali sono trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. Ecco perché l’accoglienza, che è servente le ragioni dell’eguaglianza, non può che avere come presupposto imprescindibile “l’eguale rispetto per chiunque, richiesto da un universalismo sensibile-alle-differenze”, un rispetto che si traduca in una “inclusione dell’altro” che ne salvaguardi le diversità”<sup>61</sup>. Così ragionando, ogni atteggiamento di non-accoglienza nei confronti del prossimo non fa altro che costituire un ulteriore ostacolo che si frappone alla realizzazione della libertà e dell’eguaglianza<sup>62</sup>.

Quanto, seppure in modo fugace, si è ora detto sembrerebbe sufficiente a motivare la tesi in base alla quale l’accoglienza debba essere considerata oggetto di un vero e proprio dovere implicitamente inscritto nella Carta; in particolare, pare che si possa osservare che un presunto dovere di accoglienza discenda direttamente da (o comunque sia strettamente connesso a) quegli “inderogabili doveri di solidarietà politica, economica, e sociale” di cui discorre l’art. 2 Cost. L’accoglienza, infatti, non è altro che una delle possibili manifestazioni (o “facce”) della solidarietà, non fosse altro che sembra difficile immaginare che si possa essere solidali senza essere anche accoglienti verso l’“altro”. I Padri costituenti, però, non vollero proclamare la solidarietà solo come un valore che, se spontaneamente avvertito e messo in pratica, potesse nobilitare l’uomo; essi, invece, non fermandosi al piano delle mere dichiarazioni, fecero della solidarietà l’oggetto, come tutti sanno e come si è già ricordato, di una gamma di doveri e per di più “inderogabili”. Così ragionando sembra che, pur senza “slargare” oltre modo il testo dell’art. 3 Cost., anche il dovere di accoglienza possa, di conseguenza, reputarsi inderogabile. A ciò si aggiunga che il dovere in discorso può essere ricavato anche dal principio di fraternità che, a sua volta, è individuabile fra le

<sup>60</sup> F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità*, cit., 98, che continua affermando che “la debolezza, laddove si manifesti, è dunque la condizione da sostenere e, al contempo, la posizione dalla quale indagare e, insieme, valutare la *costituzione* di una società” (c.vo testuale). V., inoltre, F. BILANCIA, *Etica della cura come etica pubblica. Ripensando la democrazia nel contemporaneo*, in AA.VV., *Cura dell’altro. Interdipendenza e disuguaglianza nelle democrazie contemporanee*, a cura di M.P. Paternò, Napoli 2017, 43.

<sup>61</sup> J. HABERMAS, *L’inclusione dell’altro*, cit., 55.

<sup>62</sup> Nello specifico, “le diverse forme di disabilità costituiscono condizioni che possono ostacolare l’effettivo esercizio della cittadinanza per cui la rimozione delle barriere tangibili e simboliche diventa requisito per realizzare l’eguaglianza sostanziale”, come osserva M. PARITO, *Gli altri (?) cittadini: disabilità e comunicazione pubblica*, in AA.VV., *Vedere la disabilità. Per una prospettiva umanistica*, a cura di M.G. Gensabella Furnari, Soveria Mannelli 2014, 214.

trame della Costituzione e, spec., negli artt. 2 e 3 Cost.<sup>63</sup>, strettamente collegato com'è al valore della solidarietà<sup>64</sup>; la fraternità, quale “condizione” in cui si trova la persona e quindi come “qualità dell'essere”<sup>65</sup>, infatti, “fonda una relazione personale di responsabilità”<sup>66</sup> che può tradursi in “atti di solidarietà”<sup>67</sup>. La solidarietà, che è dotata di una “forza socio-integrativa”<sup>68</sup>, consente inoltre di vivere il senso di appartenenza ad una data comunità e così “ci ricorda il legame sociale che unifica tutti: ognuno è responsabile dell'altro”<sup>69</sup>.

Quanto da ultimo detto sembra confermare che il dovere di accoglienza è da considerare costituzionalmente fondato; eppure, l'impressione che si ha è che esso sia “sotto *stress*” e non sempre avvertito (e quindi attuato) a livello sociale; ciò potrebbe essere dovuto, banalmente ma realisticamente, a fattori non giuridici ma assai pericolosi quali la diffidenza nei confronti del prossimo (e quindi la mancanza della fiducia)<sup>70</sup> che è figlia dell'exasperato individualismo del nostro tempo. È allora quanto mai urgente un cambio di paradigma nei rapporti interpersonali perché dalla “paura dell'altro”<sup>71</sup> si passi alla “cura dell'altro”<sup>72</sup>, che presuppone il riconoscimento di un valore in chi ci sta dinanzi<sup>73</sup>; ciò, se avverrà, potrà produrre sensibili conseguenze all'interno dell'ordinamento, contribuendo a “cambiare la nostra concezione della cittadinanza e della vita democratica”<sup>74</sup>. È stretto, peraltro, il rapporto che intercorre tra cittadinanza e solidarietà<sup>75</sup>. La paura di chi ci sta accanto, dalla quale proviene la diffidenza e quindi la chiusura, può avere diverse cause specifiche; ad es., se pensiamo alle persone con disabilità, essa è dovuta al senso di vulnerabilità<sup>76</sup>, che ognuno di noi possiede (e sa di possedere) e che in qualche modo vede rispecchiata nell'altro. In un'epoca nella quale si cerca di instillare il primato del giovanilismo, del “bastare a se stessi” (e quindi dell'autonomia dagli altri), dell'efficienza (e quindi della *performance*), non si è disposti – purtroppo – a “fare i conti con la perdita di sovranità su se stessi e sull'esistenza”<sup>77</sup>. Sembra fondamentale osservare che la disabilità, però, non è “solo” quella “ferita” di tipo fisico o psicologico, ma – e questo è un punto assai importante – è quella che si causa nell’“interazione tra quella ferita e le barriere fraposte o tollerate dalla società” e nei confronti della quale quest'ultima, in tutte le sue componenti, è chiamata a sentirsi responsabile<sup>78</sup>.

<sup>63</sup> F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità*, cit., 128 s. In argomento, v., tra gli altri, AA.VV., *La fraternità come principio di diritto pubblico*, a cura di A. Marzanati-A. Mattioni, Roma 2007; I. MASSA PINTO, *Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: 'come se' fossimo fratelli*, Napoli 2011.

<sup>64</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., 4, 20 ss.

<sup>65</sup> F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità*, cit., 9.

<sup>66</sup> F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità*, cit., 22.

<sup>67</sup> F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità*, cit., 26.

<sup>68</sup> J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro*, cit., 245.

<sup>69</sup> J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro*, cit., 22.

<sup>70</sup> Cfr. F.M. DI SCIULLO, *Ciò che resta dell'eguaglianza*, in AA.VV., *Cura dell'altro*, cit., 72 s.; R. KAPUŚCIŃSKI, *L'altro*, cit., 36.

<sup>71</sup> AA.VV., *Paura dell'altro*, a cura di F. Bilancia, F.M. Di Sciullo, F. Rimoli, Roma 2008.

<sup>72</sup> AA.VV., *Cura dell'altro*, cit.

<sup>73</sup> ... “la cura è risposta al valore”, osserva R. MANCINI, *La scelta di accogliere*, cit., 20.

<sup>74</sup> A. FURIA, *Cittadinanza e sicurezza tra migrazione e cura. Spunti di riflessione a partire dal pensiero politico di H. Arendt e J.C. Tronto*, in AA.VV., *Cura dell'altro*, cit., 163.

<sup>75</sup> S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., 31 ss.

<sup>76</sup> M.G. GENSABELLA FURNARI, *Prefazione*, in AA.VV., *Vedere la disabilità*, cit., 9 (ma v. anche, *ivi*, ID., *Una bioetica per la disabilità*, 311). Sul punto, nello stesso volume, v. G. VENUTI, *L'invisibile evidenza della disabilità*, 375.

<sup>77</sup> L. CAPANTINI-M. GRONCHI, *Vulnerabilità*, Cinisello Balsamo (Mi) 2018, 47.

<sup>78</sup> M.G. GENSABELLA FURNARI, *Una bioetica per la disabilità*, cit., 297. Significativamente, l'A. rileva che “è proprio lo stare ‘con gli altri’ il punto dolente. Per la persona con disabilità, come per tutti, la percezione di sé passa

La strada sembra allora quella di un “nuovo umanesimo”, nel quale all’“esasperata attenzione alla vita fisica dell’uomo” possa sostituirsi una rinnovata “visione della sua spirituale umanità”<sup>79</sup>, che poi è quella che il Cristianesimo ci ha tramandato. Si tratta, al tempo stesso, di promuovere una “svolta antropologica” in base alla quale si comprenda che l’“io” non può esistere senza il “noi”, così potendosi riconquistare “la dimensione relazionale della persona”; in tal modo, sarà più agevole e naturale comprendere l’“idea del limite, della dipendenza, del bisogno degli altri”<sup>80</sup>. Inoltre, quando si discorre di accoglienza, non ci si può discostare da una plurima prospettiva che coinvolga ed interpelli l’essere umano (e la sua stessa esistenza) sotto plurimi e rilevanti aspetti<sup>81</sup>. L’accoglienza, in riferimento al tema della disabilità, appare fortemente condizionata da quella individuale (in-)capacità – come si accennava poco sopra – di prendere atto della propria finitezza, della propria vulnerabilità, che sarebbe da accogliere – nei limiti del possibile – come “una strada da percorrere”<sup>82</sup>; questo, infatti, appare un imprescindibile punto di partenza per impostare su nuove logiche le dinamiche della società del nostro tempo<sup>83</sup>.

Che sia una questione che ha a che fare con la cultura e con l’antropologia<sup>84</sup> sembra pacifico anche in riferimento al fenomeno migratorio, che appare uno degli altri ambiti nei quali la logica (e la pratica) dell’accoglienza fatica a farsi strada; al riguardo, è infatti necessario “riconoscere la dignità dei rifugiati come esseri umani dotati della capacità di scegliere dove cominciare a ricostruire la propria esistenza”<sup>85</sup>. Da questo passa l’“accettazione interna” dei migranti<sup>86</sup>. A quanto ora detto è poi collegato il concetto di “ospitalità” di kantiana memoria<sup>87</sup>.

È certo che l’accoglienza (sia dei soggetti disabili che dei migranti e di ogni altro essere umano) costituisca “solo” il primo passo verso l’integrazione dei soggetti c.d. “deboli”, la prima infatti non assicura di per sé anche la seconda; perché si abbia davvero quest’ultima sembra necessaria l’altra, ma per avere entrambe è necessario vigilare e perseverare in un continuo, infaticabile lavoro, un impegno costante perché si abbia sia l’una che l’altra<sup>88</sup>. Se si avranno entrambe, infatti, l’intera società ne beneficerà perché diverrà più coesa e, al livello individuale, tutti potranno riscoprirsi

---

attraverso la percezione dell’altro. È dallo sguardo dell’altro, dal riconoscimento che avrà delle sue ‘capacità’ e delle sue ‘attività’ che deriverà il suo giudizio di valore su di sé” (308). Sulla “responsabilità pubblica” di “tutelare chi si trova in una condizione di speciale debolezza”, quale “obiettivo che si pone al diritto e alla politica”, cfr. anche M. ZANICHELLI, *Disabilità e vulnerabilità*, in AA.VV., *Vedere la disabilità*, cit., 383 s.

<sup>79</sup> F.P. CASAVOLA, *Saluti*, in AA.VV., *Vedere la disabilità*, cit., 20. Cfr. anche L. CAPANTINI-M. GRONCHI, *Vulnerabilità*, cit., 118.

<sup>80</sup> M. ZANICHELLI, *Disabilità e vulnerabilità*, cit., 385.

<sup>81</sup> ... si fa riferimento, infatti, ad una “categoria non solo etica e politica, ma anche antropologica, esistenziale, cosmica, religiosa” (R. MANCINI, *La scelta di accogliere*, cit., 11).

<sup>82</sup> Com’è stato fatto notare, “solo chi riconosce la propria fragilità, il proprio limite può costruire relazioni fraterne e solidali” (L. CAPANTINI-M. GRONCHI, *Vulnerabilità*, cit., 26 ss.).

<sup>83</sup> FRANCESCO, *Discorso agli aderenti al Movimento Apostolico Ciechi e alla Piccola Missione per i Sordomuti*, 29 marzo 2014, in <http://w2.vatican.va> (richiamato anche da G. TUCCI, *La partecipazione del disabile*, cit., 26).

<sup>84</sup> M. AMBROSINI, *Migrazioni*, cit., 28 (c.vo testuale).

<sup>85</sup> *Ibidem*.

<sup>86</sup> Essa non può davvero realizzarsi senza “il riconoscimento della volontà di autodeterminazione, della progettualità e dei legami sociali dei rifugiati”. *Ibidem*, 27.

<sup>87</sup> Com’è noto, per I. KANT, *Per la pace perpetua*, a cura di L. Tundo Ferente, Milano 2010, 66, lo straniero ha diritto, quando si trova in un Paese diverso dal proprio, a “non essere trattato ostilmente”. In argomento, v. anche R. KAPUŚCINSKI, *L’altro*, cit., 69; F. PIANTONI, *Per un’etica dell’ospitalità*, Magnano (Bi) 2017.

<sup>88</sup> Si prendono a prestito le espressioni di M. AMBROSINI, *Migrazioni*, cit., 29 (sui connotati dell’integrazione v. 136 s).



complessivamente avvantaggiati; l'accoglienza, in definitiva, non è che “un fare spazio all'altro per vivere meglio tutti”<sup>89</sup>.

## 6. *Riflessioni conclusive*

Alla luce delle considerazioni svolte, potrebbe dirsi che il caso in esame ha messo in luce come siano latenti, all'interno dell'ordinamento, pericolosi “paradossi della fedeltà alla Repubblica”<sup>90</sup>, bisognosi di essere “smascherati” e risolti – come in questo caso – dalla Corte costituzionale, che dei valori ai quali proprio la fedeltà in discorso si indirizza è il massimo garante, l'ultimo baluardo di difesa; in altri termini, appare “paradossale” una norma che richieda di giurare a chi non può farlo di essere fedele ad un insieme di valori (quelli repubblicani, appunto) tra i quali vi è anche quello di uguaglianza (o, letto *a contrario*, di non discriminazione), quelli di solidarietà<sup>91</sup> e di pari dignità sociale, etc.<sup>92</sup>. Giurare fedeltà, insomma, lo si può richiedere solo a chi è messo in condizione di poterlo fare e la stessa fedeltà – come detto – si può attendere solo da chi sia in grado di comprendere quali siano i valori ai quali essere fedele (e come esserlo).

Prima di concludere, un'altra osservazione sembra particolarmente opportuna. Com'è stato osservato, la condizione di debolezza in cui, *ictu oculi*, versa purtroppo un soggetto disabile come S.K. non solo di per sé non esclude la presenza di numerosi punti di forza (si pensi, ad es., al talento del pianista Ezio Bosso), ma grazie all'intervento del diritto (e, per la loro parte, dei giudici, anche costituzionali) è in grado di tramutarsi in risorsa; significativamente, è stato rilevato infatti che “nella vulnerabilità emerge il punto di tangenza tra diritto e vita”<sup>93</sup>. Questo è proprio quanto è accaduto nel caso deciso con la sent. n. 258; l'esonero del giuramento ha reso comunque possibile l'acquisto della cittadinanza e quindi il sorgere, appunto, di quel vitale legame sociale che si instaura con gli altri consociati, tra coloro che avvertono il medesimo senso di appartenenza<sup>94</sup> (più che ad uno Stato ad una stessa comunità)<sup>95</sup>, perché in possesso del medesimo *status*<sup>96</sup>. In questo

<sup>89</sup> G. ALCAMO, *Introduzione*, in AA.VV., *Educare all'«umanesimo solidale» per nuovi stili di vita*, a cura di G. Alcamo, Cinisello Balsamo (Mi) 2018, 16.

<sup>90</sup> ... per riprendere l'efficace espressione di A. MORELLI, *I paradossi*, cit.

<sup>91</sup> Il legame tra dovere di fedeltà e solidarietà politica è messa in luce, tra gli altri, da G. LOMBARDI, *Contributo*, cit., 85 ss., ma spec. 127 ss.; E. CASTORINA, *Introduzione allo studio della cittadinanza*, cit., 115 ss.; A. MORELLI, *I paradossi*, cit., 4, 189 ss., ma *passim*.

<sup>92</sup> P. ADDIS, *Disabilità e giuramento*, cit., 439, osserva che “sarebbe illogico negare l'accesso pieno a un sistema di principi e valori a cagione di una disabilità quando, alla base di quel sistema stesso, si colloca la negazione di qualsiasi discriminazione (anche) dovuta alla disabilità”.

<sup>93</sup> S. ROSSI, *Forme della vulnerabilità e attuazione del programma costituzionale*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2/2017 (5 aprile 2017), § 2.

<sup>94</sup> Cfr. A. MORRONE, *Le forme della cittadinanza*, cit., 306, ma *passim*. Tuttavia non è mancato chi [come A. MORELLI, (voce) *Fedeltà alla Repubblica*, in *Dig./Disc. pubbl.*, cit., 203] ha osservato che si sia andata configurando “un'idea complessa di appartenenza sociale, a fronte della quale il classico paradigma della cittadinanza appare ormai insufficiente e bisognoso di una profonda rielaborazione”. L. PANELLA, *La cittadinanza e le cittadinanze*, cit., 67, osserva che “sinonimo” del “diritto alla cittadinanza” può dirsi il “*diritto di appartenenza*, nel senso del riconoscimento del legame (anche di fatto) che si può creare in vario modo fra una persona ed una determinata comunità statale” (c.v.o testuale). Cfr. anche E. CASTORINA, *Introduzione allo studio della cittadinanza*, cit., 13 ss.; E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova 1997, 17 ss., 302, ma *passim*.

<sup>95</sup> Cfr. L. PANELLA, *La cittadinanza e le cittadinanze*, cit., 63.

<sup>96</sup> Cfr. *Ibidem*, 28 s.

senso, allora, se il dovere di fedeltà e, per suo “tramite”, l’istituto della cittadinanza possono dirsi espressione del dovere di solidarietà politica sancito nell’art. 3 Cost. (come appare pacifico in dottrina), si può osservare che l’esonero del giuramento, nel caso qui ricordato, esalti il valore della solidarietà, anche nella sua “declinazione” sociale.

In definitiva, allora, la decisione qui commentata, che non risulta senza effetto anche sul “tipo di democrazia” che si vuole realizzare<sup>97</sup>, è tangibile testimonianza di “un diritto capace di ‘empatia’ verso la varietà delle situazioni concrete”<sup>98</sup>; essa, pertanto, appare destinata ad entrare nel novero di quelle (tra tutte, si possono ricordare le sentt. nn. 215 del 1987 e 80 del 2010) che offrono un prezioso servizio alla categoria di soggetti deboli che sono coloro che sono affetti da una qualche forma di disabilità, alzando sempre di più l’attenzione e, con questa, l’asticella della tutela nei loro confronti, in una realtà peraltro sempre più complessa e segnata da un esasperato individualismo che tende a minare la comunione all’interno della comunità (che pertanto tale non può davvero definirsi) e ad escludere soprattutto chi non riesce a stare al passo dei cambiamenti e delle dinamiche sociali. Non c’è dubbio, infatti, che con la sent. n. 258 la Consulta abbia offerto “un tassello dello statuto costituzionale della disabilità”<sup>99</sup>. A me pare, però, che oltre ad una valorizzazione dei soggetti disabili, meritevoli come tutti (ma questo è fin troppo banale doverlo dire) di avere tutelati i propri diritti, *in primis* quello dell’integrazione (o, se si preferisce, dell’inclusione) sociale, la pronuncia della Corte abbia non solo reso concreto (ed ottemperato a) quel dovere di accoglienza al quale si è poc’anzi accennato, ma in generale abbia fatto fare un importante passo in avanti all’ordinamento. Infatti, senza tema di smentita, e riprendendo le considerazioni fatte in apertura, sembra che si possa dire che con la sent. n. 258 del 2017 si sia avuta non solo la vittoria di S.K. e delle sue ragioni, ma anche il trionfo della stessa Costituzione italiana.

---

<sup>97</sup> C. CORSI, *Lo Stato e lo straniero*, Padova 2001, 421, richiamata anche da C. DOMENICALI, *L’ingiustizia della legge*, cit., 477.

<sup>98</sup> S. ROSSI, *Incapacitazione e acquisto della cittadinanza*, cit.

<sup>99</sup> C. DOMENICALI, *L’ingiustizia della legge*, cit., 476. Non sono mancate, negli anni, altre decisioni con le quali il giudice delle leggi ha offerto tutela a soggetti disabili stranieri; v., ad es., quelle ricordate da G. TUCCI, *La partecipazione del disabile*, cit., 24 s.